

Prot. N. ACIU.2016.71

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 10.02.2016

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00187 ROMA

OGGETTO: REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015 E ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.444 DEL 6 OTTOBRE 2015

1. PREMESSA

L'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2014 ha istituito il Regime per i piccoli agricoltori allo scopo di facilitare la corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori. La presente circolare disciplina i principi di carattere generale del regime in questione, nonché le domande semplificate di conferma, nonché quelle di subentro, ovvero di subentro e contestuale recesso e domanda di recesso dal regime a decorrere dalla campagna 2016. Le disposizioni contenute nelle circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 e prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015 restano in vigore solo se compatibili con il contenuto della presente circolare.

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Articolo 71 del Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Titolo V del DM 18 novembre 2014 n. 6513 recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*;
- Articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante *“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*;
- Articolo 8 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante *“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015.

2. REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250. Tale importo dovrà essere adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Qualora l'agricoltore abbia diritto a ricevere un pagamento superiore a 1.250 euro ma abbia comunque manifestato la volontà di aderire al regime per i piccoli agricoltori, l'importo delle varie componenti è proporzionalmente ridotto fino a raggiungere la soglia massima di 1.250 euro.

Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, sarà eseguita una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale.

L'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente, è fissato da AGEA ai sensi dell'art. 29 del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Ai sensi dell'articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162. Tuttavia, gli agricoltori che coltivano canapa, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 10.4 dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015, devono obbligatoriamente predisporre o aggiornare il piano di coltivazione prima della presentazione della domanda di conferma all'adesione al regime per i piccoli agricoltori.

2.1 OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono:

- a) in conformità all'art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti;
- b) essere destinatari del pagamento per un ammontare non inferiore a:
 - euro 250 per gli anni 2015 e 2016;
 - euro 300 a partire dal 2017.

Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui alla precedente lettera a) l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. Non si procede in

alcun caso ad una riduzione del pagamento in base alla minore superficie accertata, né all'applicazione di sanzioni.

In deroga a quanto previsto dal successivo paragrafo 2.2, si considerano non attivati e non utilizzati i titoli detenuti dall'agricoltore che non ha percepito il pagamento per essere rimasto inadempiente all'obbligo di mantenere un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti. Sul punto è in corso di acquisizione la posizione formale dei Servizi della Commissione.

2.2. TITOLI

I titoli assegnati nel 2015 all'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime. I titoli sono comunque soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.

In deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata. In caso di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore può chiedere, ricorrendone i requisiti, tutti gli aiuti previsti dal regime dei pagamenti diretti.

2.3 TRASFERIMENTO DEI TITOLI PER SUCCESSIONE EFFETTIVA O ANTICIPATA

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.

Qualora l'agricoltore abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione, **non potendo sommare i due importi**.

Se decide di mantenere il proprio regime di piccolo, cioè continuare a percepire l'importo assegnatogli nel 2015, deve presentare la domanda semplificata di conferma di adesione al regime di cui al successivo paragrafo 5.1. Se, invece, intende subentrare nel regime ricevuto per successione effettiva o anticipata, cioè percepire l'importo del soggetto al quale subentra, deve presentare la domanda di conferma per subentro di cui al successivo paragrafo 5.2.

In alternativa, l'agricoltore che intenda percepire sia il pagamento dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, deve presentare la domanda di recesso di cui al successivo paragrafo 5.4 relativamente al proprio regime per i piccoli agricoltori e la domanda di subentro e contestuale recesso di cui al successivo paragrafo 5.3 in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata. Eseguiti tali adempimenti potrà quindi chiedere il pagamento sia dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, oltre ad eventuali ulteriori aiuti diretti.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e detenga dei titoli propri, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, se riceve titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, **può in alternativa:**

- a) con le fattispecie di successione effettiva o anticipata, aderire al regime per i piccoli agricoltori del soggetto al quale subentra, cioè percepire l'importo assegnato nel 2015 al soggetto al quale subentra. In tal caso deve presentare la domanda di conferma per subentro di cui al successivo paragrafo 5.2 e non può chiedere il pagamento dei propri titoli o di altri aiuti diretti;
- b) permanere nel regime ordinario, continuando a presentare la domanda unica di pagamento annuale per chiedere il pagamento dei propri titoli e di eventuali ulteriori aiuti diretti. Qualora, inoltre, intenda chiedere il pagamento dei titoli ricevuti successione effettiva o anticipata deve presentare la domanda di subentro e contestuale recesso di cui al successivo paragrafo 5.3 in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata.

Si precisa che in ogni caso la presentazione della domanda unica con richiesta di attivazione dei titoli di cui l'agricoltore è già in possesso o di altri aiuti diretti si considera quale richiesta di ritiro (tacito) dal regime per i piccoli agricoltori.

Con riferimento alla successione anticipata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 che richiama espressamente quanto previsto dal DM 5 agosto 2004, le fattispecie previste sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Conseguentemente, la fattispecie in questione non può essere utilizzata per trasferimenti in favore di una persona giuridica. Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo: in altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto), e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima. La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge (nel caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l'atto pubblico).

Per la sola fattispecie della successione mortis causa il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

3. USCITA DAL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

Gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime medesimo o che sono divenuti beneficiari del sostegno concesso a norma dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito della misura sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, non hanno più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata.

Il sostegno di cui al suddetto art. 19 paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 è quello concesso agli agricoltori beneficiari del regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. In applicazione della clausola di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013, tra le cessioni a titolo definitivo non è compresa la fattispecie relativa alla successione anticipata.

Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

Si raccomanda agli agricoltori che intendono utilizzare la fattispecie in esame di verificare, preventivamente alla richiesta di uscita dal regime per i piccoli agricoltori, l'effettiva attivazione della misura di cui al suddetto art. 19 paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 nel PSR della Regione interessata.

La presentazione di una domanda unica dal 2016 con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale equivale a richiesta di ritiro (tacito) dal regime per i piccoli agricoltori, salvo che la domanda unica contenga esclusivamente la conferma dell'adesione o il subentro nel regime dei piccoli agricoltori di cui titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 o il subentro e contestuale recesso dal regime.

4. REQUISITO DELL'AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

L'agricoltore che aderisce al regime dei piccoli agricoltori, ai fini del percepimento del contributo, deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, secondo le modalità definite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015, per ciascuna campagna.

L'agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1307/2013, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall'anno successivo all'adesione al regime in questione, perdurando l'adesione al regime, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

Si precisa, inoltre, che in caso di uscita dal regime per i piccoli agricoltori, l'agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 per la prima campagna utile rispetto all'uscita dal regime dei piccoli agricoltori. Per le campagne successive deve conformarsi ad una delle fattispecie previste dalla

circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. CAMPAGNA 2016 E SUCCESSIVE: DOMANDA SEMPLIFICATA DI CONFERMA, DOMANDA DI CONFERMA PER SUBENTRO, DOMANDA DI SUBENTRO E CONTESTUALE RECESSO DAL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI, DOMANDA DI RECESSO DAL REGIME

A partire dalla campagna 2016, gli agricoltori che hanno aderito nel 2015 al regime per i piccoli agricoltori devono presentare annualmente una domanda semplificata di conferma al regime. È inoltre possibile presentare una domanda di conferma per subentro nel regime in questione per successione effettiva o anticipata, una domanda di subentro per successione effettiva o anticipata e contestuale recesso, nonché una domanda di recesso dal regime.

Le suddette domande possono essere contenute nella domanda unica di pagamento o presentate con domanda separata presso l'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dal medesimo Organismo pagatore, entro il termine stabilito per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

La presentazione di una domanda di conferma per subentro nel regime per successione effettiva o anticipata o di una domanda per subentro per successione effettiva o anticipata e contestuale recesso dal regime o della domanda di recesso dal regime dopo la suindicata scadenza produce effetti per la prima campagna utile successiva.

Le informazioni relative alle conferme, ai subentri e ai recessi dal regime devono essere trasmesse ad Agea Coordinamento **entro 5 giorni dalla presentazione** con specifiche funzionalità rese disponibili nell'ambito del SIAN. L'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli conseguente al subentro entro i successivi cinque giorni lavorativi.

5.1 DOMANDA SEMPLIFICATA DI CONFERMA

L'art. 19, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che a decorrere dall'anno di domanda 2016 gli Stati membri prevedono la procedura semplificata di domanda di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Con riferimento alle domande di aiuto, l'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. È possibile disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:

- a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;
- b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.

Per quanto riguarda il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

In applicazione del combinato disposto delle anzidette disposizioni, a partire dal 2016, gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori possono presentare, per ogni anno di campagna, una domanda in forma semplificata di conferma dell'adesione al regime.

La domanda semplificata di conferma contiene le informazioni minime riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 1).

Qualora non sia presentata la domanda semplificata di conferma non è corrisposto il pagamento dell'importo all'agricoltore per la campagna in questione.

Tale condotta determina altresì l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione. Sul punto è in corso di acquisizione la posizione formale dei Servizi della Commissione.

Nell'ottica della rigorosa pianificazione della presentazione delle domande di aiuto e di una più ottimale ripartizione nel tempo delle attività di presentazione delle medesime, è fortemente auspicabile l'individuazione da parte di codesti Organismi pagatori di tempistiche che possano consentire la presentazione delle domande semplificate di conferma di cui sopra anche prima del termine ultimo indicato. Tale esigenza di stringente programmazione è correlata all'introduzione, anche quest'anno, di rilevanti innovazioni, quale in particolare la domanda grafica, nell'ambito dei noti vincoli temporali posti dalla regolamentazione europea.

5.2 DOMANDA DI CONFERMA PER SUBENTRO E TRASFERIMENTO TITOLI

Nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante e la stessa costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli. Anche a tal fine, la domanda in questione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni minime, riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 1):

- denominazione e CUAA del cedente;
- denominazione e CUAA del subentrante;
- numero della domanda unica del 2015 presentata dall'agricoltore cui si succede;
- fattispecie di subentro (successione effettiva o successione anticipata);
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento.

Alla domanda di subentro deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal quadro F del sopra citato Allegato 1 e l'accoglimento della stessa è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

In caso di domanda di subentro per successione effettiva con apertura di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato 2 alla presente circolare.

Alla domanda di subentro in esame si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui al paragrafo 2.1 della citata circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

L'annotazione delle condizioni e della documentazione a supporto della successione effettiva o anticipata deve essere registrata nel Fascicolo aziendale del subentrante, anche ai fini del trasferimento dei titoli.

5.3 DOMANDA DI SUBENTRO E CONTESTUALE RECESSO DAL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI E TRASFERIMENTO TITOLI

L'agricoltore che riceva titoli per successione effettiva o anticipata da un soggetto che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non intenda subentrare nel regime ricevuto può presentare la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori che costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli, al fine di poter disporre dei titoli ricevuti. Detta domanda deve contenere le medesime informazioni ed allegati previsti per la domanda di cui al precedente paragrafo 5.2 riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 1). Alla domanda di subentro e contestuale recesso in esame si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui al paragrafo 2.1 della citata circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

Si precisa che il recesso dal regime è subordinato all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

5.4 DOMANDA DI RECESSO E TRASFERIMENTO TITOLI

Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 3 in relazione alle modalità di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, si precisa che l'agricoltore che aderisce al suddetto regime può trasferire i titoli con fattispecie diverse da quelle di successione effettiva o anticipata solamente dopo l'uscita (tacita o espressa) dal regime in questione, secondo l'ordinaria procedura di trasferimento di titoli di cui al paragrafo 3 della circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

La domanda di recesso contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 1).

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Loli